

Assemblea dei Sindaci Ambito territoriale di Erba

Seduta del 05.09.2022

Punto n. 2 all'OdG:

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ERBA PER LA DEFINIZIONE, APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA

Premesso:

- che l'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- che la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali" stabilisce:
 - all'art. 6 che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - all'art. 8, comma 3 lettera a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali;
 - all'art 19 che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti Territoriali disciplinati dalla normativa Regionale;
- che la D.G.R. n.VII/7069 del 23.11.2001 ha individuato i distretti socio sanitari, istituiti secondo l'art. 9 della Legge Regionale n.31 del 1997 quali ambiti territoriali previsti dalla Legge per l'esercizio delle funzioni programmatiche;
- che la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", prevede:
 - all'art.13, comma 1 che i comuni singoli o associati (...) in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, siano titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che concorrano alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;
 - all'art 11, comma 2, che la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni e all'art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale e definisce il piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e che dispone altresì che l'ufficio di piano, sia la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti

di esecuzione del piano, nonché che ciascun comune dell'Ambito contribuisca al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

- all'art. 18 comma 4 che il Piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci, organismo normato dal Regolamento di funzionamento approvato con DGR X 5507 del 2 agosto 2016, che prevede, all'art. 22, che ogni deliberazione sia approvata in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata;

- che la DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 recante "Determinazioni in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona 3° triennio":

- individua nell'Assemblea dei Sindaci l'organismo politico della programmazione e dei Piani di Zona anche in presenza di un Ente capofila e il luogo stabile della decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona e la loro attuazione;

- incentiva forme di gestione associata individuate dalla Regione quale forma idonea per garantire maggior efficacia ed efficienza nelle unità di offerta sociale di competenza dei Comuni, quale migliore strumento per la reale produzione di economie di scala e per la specializzazione del personale, prevedendo inoltre che la forma di gestione associata può essere perseguita sia attraverso forme giuridiche ad hoc costituite, sia attraverso forme di convenzionamento o accordi tra Enti;

- individua nell'Ufficio di Piano il soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona e che, in virtù dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale dispone che occorra presidiarla attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione (...) in modo da rendere tale struttura sempre più adeguata in termini di risorse umane ed economiche assegnate e di tempo dedicato, ai compiti richiesti;

- che la DGR 2505 del 16.11.2011 "Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014":

- richiama la necessità di razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l'integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy;

- definisce gli Uffici di Piano quali soggetti in grado di: connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l'azione integrata a livello locale; interloquire con le ASL per l'integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario; promuovere l'integrazione tra diversi ambiti di policy;

- che la DGR XI 6762, del 25 luglio 2022, che istituisce le Assemblee dei sindaci dei Piani di zona, conferma le sopracitate modalità di votazione (metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata) per l'Assemblea dei sindaci del Distretto, precisando (all'art. 12, comma 5) che laddove vi sia coincidenza tra Distretto e Ambito sociale territoriale le funzioni delle Assemblee dei sindaci dei Piani di zona possano essere svolte dalle Assemblee dei sindaci del Distretto.

Preso atto:

- della L.R. 22/2021 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";

- della DGR 5507 del 02.08.2016 "Attuazione L.R. 23/2015: Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale".

- della DGR 6762 del 25.07.2022 "Attuazione L.R. 22/2021: "Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, e dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto".

Preso inoltre atto che, in base alla succitata DGR XI 6762, le deliberazioni relative alle azioni e interventi programmatori dei Piani di zona dovranno quindi essere assunte secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata, ragione per la quale non appare possibile individuare modalità diverse di votazione per le Assemblee dei sindaci dei Piani di zona, alle quali viene conferito il mandato per l'approvazione della programmazione triennale.

Considerato che:

L'assemblea di Sindaci del Piano di Zona dell'Ambito territoriale di Erba, opera al fine di garantire una programmazione, di norma triennale, coordinata a livello di ambito territoriale di riferimento. L'Assemblea dei Sindaci sviluppa la sua azione principale nella governance della gestione associata e territoriale delle funzioni sociali e nella programmazione degli aspetti gestionali e operativi di coordinamento e sviluppo dei servizi sociali territoriali.

La programmazione è sviluppata attraverso il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Erba (L.328/2000 e L.r. 3/2008), in auspicabile integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario, nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della casa, della sicurezza e della pianificazione territoriale.

L'assemblea dei Sindaci svolge funzioni essenziali per la corretta governance dei processi di policy sul territorio di riferimento.

tutto ciò premesso e considerato si definisce quanto segue:

L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di zona, di cui alla DGR XI/6762 del 25 luglio 2022, costituisce l'organismo politico-programmatorio del Piano di Zona, con compiti chiaramente distinti dall'Assemblea Consortile, organo previsto dallo statuto dell'Azienda consortile individuata dai Comuni quale Ente Capofila, responsabile per la gestione associata e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona.

Si precisa che le funzioni ed i compiti delle due Assemblee sono differenti e ben distinti tra loro: l'Assemblea dei Sindaci dei Piani di zona è composta dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale di Erba ed è normata dalle disposizioni regionali in materia.

I compiti ad essa attribuiti sono:

- definizione e sottoscrizione dell'Accordo di Programma inerente la programmazione di zona;
- approvazione del documento di Piano e dei suoi eventuali aggiornamenti;

- verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- aggiornamento circa le priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- approvazione dei piani economico-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo delle risorse sociali provenienti dalle diverse fonti di finanziamento regionali e statali;
- approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ATS ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme relative alla composizione, alle competenze, all'organizzazione ed al funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona - Ambito territoriale sociale di Erba (CO).
2. La premessa costituisce parte integrante del regolamento.

Art. 2 - Validità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona nella prima seduta utile, sarà modificabile nei singoli articoli e rimarrà valido fino alla sua sostituzione

ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA

Art. 3 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei ventisette Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma del Piano di Zona dell'Ambito territoriale di Erba: Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Brenna, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona e Velese.
2. I Sindaci possono delegare a rappresentarli all'Assemblea dei Sindaci, per la singola Assemblea o in via permanente, un assessore o un consigliere, indicato tramite singola delega scritta o dandone un'unica comunicazione scritta all'atto del conferimento.

Art.4 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti, in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
2. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci partecipano, senza diritto di voto, in funzione di supporto tecnico, il direttore e i referenti dell'Ufficio di Piano, il quale cura la verbalizzazione delle Assemblee e la preparazione della documentazione tecnica necessaria.
3. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'ATS Insubria, o suo delegato, il Direttore dell'ASST territoriale, o suo delegato, il Presidente ed il Direttore dell'Azienda speciale consortile territoriale, o loro delegati.

Art. 5 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Piani di zona è presieduta da un presidente eletto fra i propri componenti, Sindaci od Assessori delegati in via permanente, con voto palese a maggioranza assoluta degli stessi.
2. Con le stesse modalità viene eletto il Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Presidente e Vice-presidente rimangono in carica per la durata di cinque anni.
4. Qualora il componente eletto Presidente cessi di ricoprire le funzioni che gli permettono di far parte dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, o dia le dimissioni, cessa dalla carica anche il vice presidente e si procede a nuove elezioni. Fino allo svolgimento delle elezioni svolge le funzioni di Presidente il Sindaco più anziano tra i Sindaci sottoscrittori dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona.
5. Qualora il componente eletto Vice Presidente cessi di ricoprire le funzioni che gli permettono di far parte dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, o dia le dimissioni si procede a nuova elezione.
6. La presidenza dell'Assemblea dei Sindaci è affidata al Presidente, in sua mancanza lo stesso è sostituito dal Vice Presidente, in mancanza anche del Vice Presidente presiede l'Assemblea il Sindaco più anziano tra i Sindaci sottoscrittori dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona.

Art. 6 - Competenze del Presidente

1. Al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona spettano le seguenti competenze:
 - a) rappresentare istituzionalmente l'intera Assemblea, tutelarne le funzioni, curare i rapporti con il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, la Conferenza dei Sindaci, l'Assemblea distrettuale e i vari Tavoli istituiti nell'ambito della programmazione zonale;
 - b) assicurare il buon andamento dei lavori e moderare la discussione degli argomenti, stabilire l'ordine delle votazioni, controllare e proclamare il risultato.
 - c) convocare l'Assemblea dei Sindaci almeno tre volte l'anno, o quando lo richiedano almeno quattro componenti;
 - d) stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea congiuntamente al Vicepresidente, tenuto conto delle proposte dei singoli componenti e sentito l'Ufficio di Piano;
 - e) assicurare ai rappresentanti delle amministrazioni comunali una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Assemblea;
 - f) firmare in rappresentanza dell'Assemblea, Protocolli, Accordi di Programma, Convenzioni, o altri atti che impegnino l'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

1. Durante le sedute dell'Assemblea dei Sindaci ciascun componente può farsi assistere, a propria discrezione, dal proprio dirigente, funzionario o tecnico, senza che quest'ultimo abbia diritto di voto.
2. Qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, è facoltà del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona invitare i rappresentanti del privato sociale, i tavoli d'area, il tavolo di sistema, i rappresentanti di ATS o ASST o comunque a qualsiasi consulente esterno venga ritenuto utile al fine dell'ottimale svolgimento dei lavori.

Art. 8 - Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona sono attribuite le seguenti competenze:

1. definizione e sottoscrizione dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Erba, da approvarsi tramite accordo di programma, ai sensi della legge 328/00 e della Legge Regionale 3/2008 e loro s.m.i;
2. approvazione del documento di Piano e dei suoi eventuali aggiornamenti;
3. verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano;
4. aggiornamento circa le priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
5. approvazione annuale dei piani economico-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo delle risorse sociali provenienti dalle diverse fonti di finanziamento regionali e statali;
6. la definizione dei criteri di riparto delle risorse economiche dell'Ambito Territoriale e l'approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ATS ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;
7. la determinazione delle linee guida delle politiche sociali in ordine ai servizi gestiti in forma associata ed agli interventi distrettuali;
8. la nomina e la revoca motivata del proprio Presidente e del Vicepresidente;
9. la nomina e la revoca del capofila del Piano di Zona;
10. la determinazione delle priorità e degli indirizzi di lavoro per i tavoli d'area ed il controllo sul loro operato;
11. la verifica ed il controllo delle attività degli organismi costituiti nell'ambito del Piano di Zona.

Art. 9 - Forme di votazione

1. Ogni componente dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona ha diritto ad un voto.
2. L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Assemblea esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
4. Ogni proposta di deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e comporta la rinnovazione del voto nella seduta successiva.
6. La votazione non può validamente avere luogo se durante la stessa i componenti non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

ENTE CAPOFILA

Art. 10 - Individuazione e compiti

L'ente capofila dell'Ambito Territoriale di Erba, per ciò che attiene la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Zona, viene individuato dall'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, al momento della definizione o modifica dell'Accordo di Programma per l'Attuazione dei Piani di Zona triennale.

I compiti del capofila, come stabilito nell'Accordo di Programma sono:

1. adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i proventi necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dal Piano di Zona;
2. ricevere da parte delle Amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e impiegarle secondo gli indirizzi previsti dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
3. adottare e dare applicazione a regolamenti e altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli interventi e dei servizi socio assistenziali in conformità alle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
4. esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale e di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private;
5. svolgere per conto dei Comuni dell'Ambito territoriale gli interventi inerenti le modalità di esercizio delle unità di offerta e di accreditamento rispettivamente previste dagli artt. 15 e 16 della L.R. 3/2008;
6. verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità della programmazione zonale;
7. apportare le necessarie modifiche al Piano di Zona in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero l'esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'ufficio di piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
8. rappresentare presso enti e amministrazioni i Comuni dell'Ambito;
9. sottoscrivere accordi, convenzioni e protocolli in rappresentanza dei Comuni dell'Ambito.

UFFICIO DI PIANO

Art. 11 - Composizione dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è un ufficio comune ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00 ed è composto da personale dell'Azienda Speciale Consortile *Consorzio Erbesi Servizi alla Persona*.

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnico – amministrativa di supporto e di coordinamento alla realizzazione delle attività previste dal documento di programmazione. In particolare esso gestisce gli interventi e le attività previste dal Piano di Zona, cura il livello progettuale attivando risorse e strumenti per le analisi delle attività sociali e provvede al monitoraggio delle priorità d'intervento, alla progettazione e alla sperimentazione delle azioni da gestire a livello associato.

Gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali partecipano insieme alle ASST ad una specifica Cabina di Regia istituita presso il Dipartimento PIPSS, con funzioni consultive. La Cabina di

Regia raccorda le necessità di integrazione e funzionamento della rete sociosanitaria e sociale con i bisogni espressi dal territorio. Lo scopo principale è ridurre la frammentazione sia nell'utilizzo delle risorse che nell'erogazione degli interventi, al fine di garantire una risposta appropriata ai bisogni del territorio.

All'Ufficio di Piano sono attribuite le seguenti competenze, qui riassunte a titolo non esaustivo:

a) Supporto tecnico all'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona:

- predisposizione proposta dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona e successive integrazioni ed aggiornamenti;
- coordinamento azioni promosse dal Piano di Zona;
- verifica e monitoraggio azioni previste dal Piano di Zona;
- predisposizione materiale utile per gli argomenti da trattare;
- cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci;
- partecipazione quale organismo tecnico al tavolo interdistrettuale e ai tavoli di consultazione del privato sociale;
- interfaccia per i rapporti tecnici di Ambito con la ATS e ASST e con gli altri enti o organismi, distrettuali, provinciali e regionali;

b) Coordinamento tavoli gestionali/tecnici, tavolo di coordinamento, tavoli d'area adulti, minori, disabili, anziani, sia istituzionali che allargati:

- convocazione dei tavoli, determinazione ordine del giorno degli incontri e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
- definizione di un referente per la cura della verbalizzazione degli incontri dei tavoli;
- coordinamento del lavoro dei tavoli tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall'Assemblea dei Sindaci;

c) Segreteria:

- Cura l'archivio degli atti relativi al Piano di Zona;
- gestione rilevazioni statistiche e dati utili alla programmazione locale;
- supervisione alla compilazione dei debiti informativi regionali;
- cura della regolarità e tempestività dei flussi informativi,
- definisce e attua tutti gli atti amministrativi inerenti le attività di riferimento, in relazione ai servizi ed ai benefici economici diretti ai Comuni e ai loro cittadini (predisposizione bandi e atti pubblici, accordi, convenzioni, manifestazioni d'interesse, protocolli, ecc.)
- cura le relazioni con gli enti sovraordinato e con gli altri Uffici di Piano

e) Gestione budget unico territoriale

- Gestione e/o ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza, Fondo Povertà e ogni altro finanziamento proveniente da altri enti pubblici o privati in conformità con le indicazioni normative in materia e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci;
- assolvimento del debito informativo legato all'attuazione del Piano di Zona verso l'Azienda Sanitaria Locale e Regione Lombardia;
- gestisce le risorse derivanti da partecipazioni a bandi.

f) Gestione servizi e progetti distrettuali:

- predisposizione e presentazione di servizi e progetti a valenza sovra comunale secondo i criteri e le indicazioni definite dall'Assemblea dei Sindaci;
- gestione dei progetti e loro attuazione con predisposizione di tutti gli atti amministrativi conseguenti, fungendo da cabina di regia, se capofila;
- coordinamento dei servizi e dei progetti sovra comunali;
- gestione dei servizi e dei progetti individuati dall'Assemblea dei Sindaci in applicazione di quanto previsto nell'art. 1.

g) Promozione di interventi atti a pervenire a maggiore uniformità tra i Comuni nell'erogazione di servizi, interventi o prestazioni sociali:

- Redazione bozze di regolamenti relativi ai servizi sociali del territorio;
- Promozione del confronto Politico e Tecnico al fine di perseguire gli obiettivi di uniformità richiesti da Regione Lombardia e dalle leggi nazionali di settore;
- Monitoraggio della spesa sociale dei Comuni dell'Ambito al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio- assistenziali;

h) Controllo:

- Monitoraggio della spesa sociale e del buon andamento dei servizi d'ambito per i Comuni, al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio-assistenziali.

All'Ufficio di Piano sono altresì attribuite le competenze per lo stesso previste dalla Regione Lombardia anche con atti successivi alla stipula della presente convenzione.

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DI AMBITO

Art. 12 - Composizione del Tavolo Tecnico di Coordinamento

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento è composto dall'Ufficio di Piano, dai Responsabili e dagli Assistenti Sociali dei Servizi Sociali dei ventisette Comuni.
2. Il Tavolo Tecnico è presieduto di norma dal Responsabile di servizio dell'Ufficio di Piano che ne cura la convocazione, l'ordine del giorno e la verbalizzazione delle riunioni.

Art. 13 - Competenze del Tavolo Tecnico

1. Al Tavolo sono attribuite le seguenti competenze:
 - predisposizione delle relazioni tecnico amministrative relative alle proposte degli atti attinenti i Piani di Zona, i servizi di Ambito e la programmazione zonale;
 - cura della rispondenza della programmazione di Ambito con quella dei singoli comuni e viceversa;
 - predisposizione degli atti relativi ai vari "debiti informativi" nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Ufficio di Piano.
 - coordinamento tra gli operatori sociali di tutto l'Ambito territoriale, gestiti dall'Azienda Consortile e dai singoli comuni.
2. Il Tavolo Tecnico può dividersi in sottogruppi di lavoro soprattutto in riferimento alle diverse aree di intervento sociale di riferimento.